



## Circ. 1/18 del 08/01/2018

# Modifica della detrazione IVA

E' cambiata la legge in merito alle regole per la detraibilità dell'IVA.

L'art. 2 del DL 50/2017 ha modificato il termine entro cui esercitare il diritto alla detrazione (art. 19 DPR 633/1972). Viene infatti specificato che il "diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo."

### Cosa significa questo in termini operativi?

In base alle nuove regole quindi l'IVA sulle fatture d'acquisto non potrà più essere detratta entro la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è nato il diritto alla detrazione, ma potrà essere detratta solo entro la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è nato il diritto alla detrazione.

Questo comporta che l'IVA tutte le fatture datate 2017 è detraibile solo se queste ultime sono ricevute entro il termine di presentazione della dichiarazione che per quest'anno è il 30.04.2018.

Dopo questa data l'IVA non è più detraibile ma rappresenta un costo.

Esemplificando, se un fornitore ha emesso nei vostri confronti una fattura nel 2017 ma quest'ultima non vi è stata recapitata entro il 30 di Aprile non potrete più detrarre l'IVA esposta.

### Cosa fare?

Vi chiediamo di controllare attentamente di aver ricevuto tutte le fatture datate 2017. Per quanto non sia possibile avere la certezza matematica di essere in possesso di ogni fattura emessa dai vostri fornitori nell'anno scorso potreste iniziare dal:

1. Verificare di aver ricevuto quelle di maggiore importo sulla base degli ordini più importanti effettuati, o in base ai vostri fornitori principali;
2. Controllare di avere ricevuto ogni copia relativa alle fatture di coloro che le emettono con una cadenza fissa, come mensile o trimestrale.

Per quanti si affidano a Studio Giallo per la registrazione delle fatture vi preghiamo di recapitare ogni fattura del 2017 **entro il 16.03.2018** o, preferibilmente, nei **mesi di Gennaio e Febbraio**. Dopo tale date non potremo più detrarre l'IVA esposta sulle vostre fatture di acquisto.

Per quanti gestiscono internamente la registrazione delle fatture attive e passive ricordiamo invece che la nuova normativa prevede anche che le fatture d'acquisto e le bollette doganali vengano annotate in un **apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica** «nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.». Invitiamo quindi coloro che non abbiano già provveduto verificare se i propri gestionali sono stati adeguati alla normativa.

### Posticipata a settembre la fattura elettronica del Tax Free.

La legge di Bilancio 2018 sposta al 1° settembre 2018 l'obbligo di emettere la fattura in formato elettronico per il Tax Free shopping. L'obbligo viene differito di 9 mesi, rispetto alla scadenza originaria stabilita per il 1° gennaio 2018. La digitalizzazione del processo relativo al Tax Free shopping, avviata nel 2015 nell'ambito di OTELLO, deve quindi ancora attendere qualche mese prima garantire agli operatori i benefici derivanti dalla sua adozione: una maggior efficienza ed efficacia dei controlli, l'emersione di fenomeni fraudolenti e la riduzione delle code per ottenere il visto doganale.

**Vieni quindi meno quanto scritto nella circolare 7/2017 del 18/12/2017.**

08/01/2018, Varese



Seguici su **Facebook**. Clicca "segui" sulla la pagina.  
<https://www.facebook.com/stugiallo/>



Puoi anche vedere gli articoli che pubblichiamo sul nostro sito.  
<http://www.studiogiallo.eu/news/>

Ci trovi anche su:

 [Google+](#)

 [Twitter](#)

 [LinkedIn](#)